

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 509

del 30/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DELL'ATS
VAL PADANA

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Lorella Biancifiori

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Braglia

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l'art. 29 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 7 aprile 1999;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009;
- l'art. 27 comma 4 del CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- l'art. 24 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria, sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
- l'art. 18 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria, sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 17 ottobre 2008,
- l'art. 24 del C.C.N.L. dell'Area Sanità, sottoscritto il 19 dicembre 2019;
- l'art. 24 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
- l'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008;
- l'art. 5, comma 7, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D.Lgs. 08/04/2003, n. 66;
- il D.M. 07/06/2017, n. 122;

Atteso che è emersa l'esigenza di procedere alla redazione del "Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo del servizio sostitutivo mensa, mediante buoni pasto elettronici", stante l'adozione di scelte organizzative aziendali, con specifico riguardo all'art. 6 e l'intervento di novità legislative, che hanno interessato le modalità di erogazione e fruizione del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto di questa ATS;

Ritenuto pertanto, stante le innovazioni di cui sopra, di redigere apposita proposta di Regolamento;

Preso atto che la proposta di Regolamento è stata sottoposta all'attenzione delle OOSS e RSU della dirigenza e del comparto, nel corso della seduta del 23 settembre '21, dalle stesse condiviso e sottoscritto;

Ritenuto pertanto di approvare il "Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo del servizio sostitutivo mensa, mediante buoni pasto elettronici", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista l'attestazione della dott.ssa Paola Braglia nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Dirigente Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F., Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di approvare il Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo del servizio sostitutivo mensa, mediante buoni pasto elettronici, nel testo allegato (All. unico) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri di spesa;
- 3) di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI

Art 1

Riferimenti normativi e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso alla mensa e le modalità di erogazione del servizio sostitutivo a favore degli aventi diritto dell'ATS Val Padana, così come disciplinato dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali vigenti, ed in particolare:

- Art. 29 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 7 aprile 1999;
- Art. 4 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009;
- Art. 27 comma 4 del CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Art. 24 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria, sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
- Art. 18 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria, sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 17 ottobre 2008;
- Art. 24 del C.C.N.L. dell'Area Sanità, sottoscritto il 19 dicembre 2019;
- Art. 24 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
- Art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008;
- Art. 5, comma 7, Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- D.Lgs. 08/04/2003, n. 66,
- D.M. 07/06/2017, n. 122.

Il Regolamento viene redatto nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Azienda, atteso che l'impianto normativo prevede espressamente che: "Le Aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle Aziende".

Art 2

Finalità e Obiettivi

L'ATS Val Padana adotta il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni normative e contrattuali, di cui all'art. 1, per assicurare al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale), nonché alle altre figure beneficiarie e alle UOC deputate alla gestione operativa, la migliore e più efficiente organizzazione per garantire il miglior servizio.

Art.3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *Buono pasto*: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.
- b) *Servizi sostitutivi di mensa*: le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo;
- c) *Datore di lavoro*: chi, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, acquista, per il tramite dell'UOC preposta e attraverso le procedure negoziali legittimanti, i buoni pasto dalla società di emissione al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai titolari, di cui alla lett. d);
- d) *Titolare del buono pasto*: il prestatore di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, nonché i soggetti che abbiano instaurato con il datore di lavoro un rapporto giuridico in applicazione del quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro di settore, vengano riconosciuti i buoni pasto;
- e) *Valore facciale*: il valore del buono pasto, inclusivo dell'IVA.

Art.4

Soggetti titolari del buono pasto

Sono titolari del buono pasto:

- i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno,
- i dipendenti a tempo determinato,
- i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo parziale (comparto) e a orario ridotto (dirigenza),
- i titolari di borsa di studio, se previsto dal contratto individuale,
- gli interinali, se previsto dal contratto di somministrazione di lavoro,
- gli studenti dei corsi di laurea, se previsto dalle convenzioni,
- i tirocinanti, se previsto dalle convenzioni.

Art.5

Caratteristiche del buono pasto

- 1. Il Buono pasto consente al titolare di ricevere un servizio sostitutivo alla mensa di importo pari al valore facciale del buono.
- 2. È utilizzabile esclusivamente dal titolare del buono pasto, non è cedibile, né commercializzabile o convertibile in denaro e non utilizzabile oltre il limite di otto buoni nella stessa giornata.
- 3. Il buono pasto in forma elettronica associa elettronicamente le seguenti informazioni:
 - a) ragione sociale e/o codice fiscale del datore di lavoro,

- b) ragione sociale e/o codice fiscale della società emittente,
- c) valore facciale, espresso in valuta corrente,
- d) termine temporale dell'utilizzo,
- e) data di utilizzo del buono,
- f) dati identificativi dell'esercizio convenzionato, presso il quale è stato utilizzato
- g) firma del titolare (assolto tramite codice identificativo riconducibile al titolare del buono pasto).

Art.6

Erogazione dei buoni pasto

1. I buoni pasto sono associati elettronicamente al badge del titolare.
2. Il numero dei buoni pasto erogati viene conteggiato, mese per mese a consuntivo, dall'ufficio rilevazione presenze dell'UOC Gestione Risorse Umane, sulla base delle timbrature risultanti dal programma gestione presenze del mese di riferimento, ossia il secondo mese precedente a quello in corso (es. a marzo vengono conteggiate le timbrature di gennaio).
3. I titolari sono responsabili del mancato completamento dei cartellini in tempo utile per il calcolo esatto dei buoni pasto spettanti.
4. L'uso indebito del buono pasto darà luogo al recupero del costo dello stesso rimasto a carico dell'Ente ed ai conseguenti procedimenti disciplinari.

Art.7

Utilizzo dei buoni pasto

1. La maturazione del diritto al servizio di mensa è strettamente subordinata all'espletamento di un orario di servizio giornaliero complessivamente pari a non meno di 6 (sei) ore; è tassativamente escluso, ai fini della predetta determinazione, l'arrotondamento per eccesso e la compensazione con intervalli temporali riferiti ad altri giorni lavorativi.
2. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 6 ore complessive nella giornata.
3. Non concorrono al raggiungimento delle sei ore utili per avere il diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro e dal contratto integrativo.
4. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata o nei giorni in cui non si assolve al debito orario nei termini di cui ai commi precedenti.
5. La consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro. Il dipendente è sempre tenuto a timbrare la pausa pranzo anche in caso di mancata uscita dal posto di lavoro. Solamente nei casi in cui non sia possibile effettuare la timbratura, la stessa dovrà essere inserita manualmente attraverso il portale del dipendente.
6. Qualora il dipendente scelga di non avvalersi dell'accesso alla mensa, potrà utilizzarli presso gli esercizi convenzionati anche in modo cumulativo, secondo le disposizioni della normativa vigente.
7. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti in missione/corso di aggiornamento, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione/corso di aggiornamento comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

Art.8

Il Valore del buono pasto

1. Il valore facciale del buono pasto corrisponde all'importo previsto dalla normativa vigente.
2. Il valore facciale del buono pasto, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c), del Testo unico sulle imposte dirette, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
3. Il contributo fisso a carico dei dipendenti è pari ad un quinto del valore facciale del buono pasto.
4. Il buono pasto: non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati; è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo utilizzo.

Art.9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi integrativi vigenti.